

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1181)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI e PLEBE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1973

Provvedimenti urgenti per l'Università

ONOREVOLI SENATORI. — L'urgenza di provvedimenti immediati per l'università, di cui è oggi di moda parlare a gran voce, esiste certamente, ma riguarda un tipo di provvedimenti ben diverso da quelli proposti dalla maggioranza governativa e dalle sinistre. Non è affatto vero che sia urgente emanare ulteriori disposizioni punitive contro i professori universitari, restringendo ulteriormente la loro libertà professionale e didattica, già ridotta a poco o nulla dall'impunita ondata di violenze che dalla contestazione in poi si è abbattuta contro di loro e dalle continue umiliazioni professionali ed economiche inflitte loro dai governi di questi ultimi anni. Non è vero che sia urgente una promozione indiscriminata a professore universitario di persone che non hanno ancora potuto fornire alcuna garanzia della loro preparazione e la cui trasformazione automatica in professori di ruolo avrebbe l'unico risultato di screditare definitivamente tale categoria (la più bersagliata e ingiustamente insultata di tutte le categorie di lavoratori italiani!), mentre non gioverebbe per nulla a migliorare il rapporto numerico tra professori e studenti. Infatti tale rapporto non viene modificato

se il docente è ancora assistente oppure è già professore: ciò che si modifica sono soltanto le attribuzioni di responsabilità; mentre l'unico risultato sicuro di tale promozione indiscriminata sarebbe il precludere la carriera a quei giovani valorosi a cui non sia toccata in sorte la ventura, puramente accidentale, di avere già un piede nell'università al momento dell'approvazione della legge. Non è vero che sia urgente immettere rappresentanze studentesche nei consigli di amministrazione delle università, per i quali gli studenti che non siano strumento di partiti politici, oltre a non avere alcuna competenza, non hanno neppure alcun interesse.

Gli studenti desiderano partecipare attivamente alla vita degli atenei in quegli ambienti in cui essi possano esprimere validamente la propria voce e le proprie esigenze; ma desiderano soprattutto avere finalmente una scuola che funzioni e che sia in grado di conferire titoli di studio non screditati.

Ben altre cose urgono all'università italiana. Anzitutto è urgente ristabilire il normale ricambio dei docenti impedito con una delle leggi più assurde che mai siano state varate per l'università italiana: la legge 30 novembre 1970, n. 924. L'aver bloccato i concorsi

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a cattedra e abolito le libere docenze ha significato gettare nel caos, per tre anni, l'indispensabile afflusso dei nuovi professori alle cattedre e ha creato l'assoluta impossibilità di un adeguamento delle strutture universitarie alla situazione attuale. Vi sono molti professori incaricati che in questi tre anni hanno maturato la loro preparazione e sono ormai pienamente in grado di assumere le funzioni di un ordinario, senza esser posti nella situazione umiliante di dover attendere una sistemazione *ope legis*, come se il lavoro da essi compiuto non avesse valore. E vi sono giovani che hanno diritto a esser riconosciuti nei loro meriti e nella loro capacità di avviarsi all'insegnamento universitario attraverso regolari concorsi di libera docenza.

Il nostro disegno di legge di riforma universitaria aveva già previsto nuove procedure per i concorsi universitari, che eliminassero gli inconvenienti e gli abusi verificatisi in passato. Su quella base gli articoli 2 e 3 del presente disegno di legge dispongono l'immediata attuazione dei concorsi resisi ormai indispensabili.

In una situazione che non fosse eccezionale non saremmo, di norma, contrari alle sistemazioni *ope legis* che comportano sempre non poche ingiustizie. Ma, data l'attuale situazione di emergenza derivata dall'assurda legge 30 novembre 1970, n. 924, ci pare necessario rimediare ai danni da essa causati anche attraverso alcuni inquadramenti *ope legis*: quello dei ternati e dei maturi nel ruolo degli ordinari; e quello degli incaricati

da almeno tre anni e liberi docenti e degli assistenti con incarico che ricoprono da almeno quattro anni il ruolo di assistente nel ruolo dei professori aggregati, che viene mantenuto provvisoriamente sino all'entrata in vigore della futura riforma universitaria.

Urgente appare poi lo sblocco dei posti di assistente, il cui blocco è stata una delle molte ingiustizie ai danni del personale universitario volute dal centrosinistra: ad esso provvede l'articolo 6. Ma particolarmente importante è l'articolo 8 del presente disegno di legge, il quale prevede che il tanto atteso e indispensabile adeguamento degli stipendi dei professori universitari non venga concesso, come nel disegno di legge governativo, come una sorta di premio ai professori che si comporteranno bene (cioè che rinunzieranno alla loro libertà professionale), col ricatto e la minaccia di « sanzioni gravi » se oseranno esercitare qualche prestazione professionale, bensì come un giusto e sacrosanto riconoscimento dei loro diritti; in tal senso è concepito il nostro articolo 8. Ma l'urgenza più forte di tutte è al momento attuale quella a cui viene incontro l'articolo 9: l'urgenza cioè che cessi lo stato attuale per cui parecchie università italiane, anzichè essere un luogo d'insegnamento e di apprendimento, sono diventate delle caserme rosse di esercizio alla guerriglia. Il ristabilimento delle funzioni di studio e di cultura all'interno dell'università è oggi la prima, imprescindibile urgenza, ignorando la quale ogni altro provvedimento risulterebbe vano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Sblocco dei concorsi
a cattedra universitaria)*

È abrogata la legge 30 novembre 1970, n. 924.

Le Facoltà sono invitate a trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine del 31 dicembre 1973, le richieste di bando per il 1974 di quei concorsi a cattedra che esse ritengano utili al miglior funzionamento dell'attività scientifica e didattica. Per quanto riguarda le richieste di concorsi di materie fondamentali al momento prive di titolare o gli sdoppiamenti di materie fondamentali il cui numero di allievi frequentanti superi la cifra di 250, i bandi di concorso richiesti verranno automaticamente concessi senza attendere il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Le Facoltà sono autorizzate a richiedere concorsi di materie fondamentali anche in numero superiore a quello delle cattedre che siano loro attualmente disponibili: in tal caso i posti relativi verranno concessi in soprannumero.

Per quanto riguarda le richieste di concorsi di materie complementari, l'emissione dei bandi di concorso richiesti dalle Facoltà avverrà previo parere della I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le Facoltà potranno anche richiedere concorsi di materie complementari in soprannumero rispetto alle cattedre attualmente disponibili, purchè il loro numero non superi la metà delle richieste di concorso di materie fondamentali. Anche sulla concessione di tali posti di materie complementari in soprannumero sarà sentito il parere della I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 2.

(Ripristino dei concorsi di libera docenza)

La I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione è tenuta a indicare, en-

tro il 31 dicembre 1973, per ciascuna delle materie fondamentali insegnate nelle diverse Facoltà, il numero dei posti di libero docente che essa ritiene opportuno che vengano banditi per il 1974. Inoltre è tenuta a compilare un elenco delle materie complementari per le quali ritenga opportuno che venga indetto un bando di concorso di libera docenza, indicando per ciascuna di dette materie il numero di posti che ritiene debbano essere messi a concorso.

Conformemente a queste indicazioni del Consiglio superiore, il Ministro della pubblica istruzione bandirà entro il 31 gennaio 1974 un concorso nazionale per un numero chiuso di posti di libera docenza, stabilito per ciascuna delle discipline messe a concorso.

Art. 3.

(Norme di svolgimento dei concorsi)

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedra saranno composte di sette membri e costituite mediante sorteggio fra i professori di ruolo e fuori ruolo della materia messa a concorso e di materie affini, secondo le tabelle di affinità che verranno stabilite dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Per ogni concorso verrà proclamato un solo vincitore, che sarà automaticamente chiamato a ricoprire la cattedra messa a concorso.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a libera docenza saranno composte di cinque professori di ruolo e fuori ruolo, di un professore incaricato e di un libero docente della materia o di materie affini, secondo le tabelle di affinità che verranno stabilite dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 4.

(Inquadramenti nel ruolo dei professori ordinari)

Sono collocati nel ruolo dei professori universitari, con la qualifica di straordinario e nella classe iniziale di stipendio:

a) coloro che siano stati compresi nella terna dei vincitori, anche se scaduta per de-

corso dei termini di validità, di un concorso a cattedra universitaria espletato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) coloro che siano stati dichiarati maturi in un concorso a cattedra universitaria espletato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli aventi titolo potranno essere chiamati da qualsiasi Facoltà che ne deliberi la chiamata. Qualora essi non risultino chiamati da nessuna Facoltà, avranno diritto ad entrare in soprannumero nella Facoltà che bandì il concorso in cui vennero ternati o dichiarati maturi.

Art. 5.

(Inquadramenti nel ruolo provvisorio dei professori aggregati)

Il ruolo di professore aggregato, di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 585, viene mantenuto sino a quando entrerà in vigore la legge di riforma generale dell'università.

Sono collocati, dietro loro domanda, nel ruolo dei professori aggregati, nella classe iniziale di stipendio:

a) i professori incaricati di insegnamento ufficiale nelle Facoltà da almeno tre anni, se provvisti di libera docenza;

b) gli assistenti nominati in ruolo da almeno quattro anni, che siano professori incaricati di insegnamento ufficiale nelle Facoltà, anche se sprovvisti di libera docenza.

I professori incaricati di insegnamento ufficiale nelle Facoltà da almeno tre anni, che siano attualmente sprovvisti di libera docenza, verranno collocati nel ruolo dei professori aggregati con decorrenza dal 1° novembre 1974, se nel corso del 1974 conseguiranno la libera docenza. I relativi posti sono istituiti in soprannumero presso le Facoltà alle quali gli aspiranti alla immissione in ruolo appartengono o come incaricati o come assistenti all'atto della presentazione della domanda.

Art. 6.

(Nuovi posti di assistente ordinario)

Sarà istituito presso ogni Facoltà un numero di nuovi posti di assistente ordinario pari al doppio del numero di cattedre messe a concorso in ciascuna Facoltà per il 1974. Spetterà alle singole Facoltà l'assegnazione alle singole materie dei nuovi posti di assistente ordinario.

Per ogni materia d'insegnamento il concorso sarà unico e nazionale. La commissione sarà composta coi criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 3.

Dei vincitori viene fatta una graduatoria di merito; in base a tale graduatoria, spetta ai vincitori optare per una Facoltà prescelta fra le destinatarie del posto. Tuttavia il professore dell'insegnamento interessato può rifiutarsi di ricevere un assistente d'indirizzo di studi diverso dal suo, purchè questi trovi sistemazione in un'altra Facoltà e purchè il professore trovi un altro dei vincitori disposto ad accedere alla sua Facoltà.

Art. 7.

(Contratti con laureati)

Qualora il numero dei nuovi posti di assistente ordinario assegnati ad una Facoltà non risulti sufficiente a coprire il fabbisogno di giovani studiosi a disposizione degli studenti o a sistemare i laureati meritevoli che già stanno operando negli istituti, le Facoltà sono autorizzate a stipulare contratti quadriennali con laureati che intendono svolgere le funzioni di assistente, previo un esame di concorso da parte di una commissione giudicatrice nominata dalla Facoltà stessa. I laureati contrattisti assumeranno la denominazione e lo stipendio degli attuali assistenti incaricati. Questi nuovi posti di assistente incaricato non potranno in ogni caso superare, per ciascuna Facoltà, il numero dei nuovi posti di assistente ordinario attribuiti alla Facoltà.

Art. 8.

*(Trattamento economico
del personale docente e assistente)*

A tutti i professori ordinari, straordinari, aggregati, incaricati e a tutti gli assistenti ordinari e incaricati è attribuita, con effetto dal 1° luglio 1973, una indennità mensile pensionabile pari all'80 per cento dello stipendio iniziale del parametro spettante. L'attribuzione di tale indennità non è condizionata a nessuna prestazione supplementare o ad alcuna restrizione della libertà professionale.

Art. 9.

(Doveri accademici)

Le autorità accademiche e, in loro assenza, i professori e gli assistenti sono tenuti a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine ogni volta che, a causa di disordini, si trovino minacciate la libertà dei professori e degli studenti, la loro incolumità e quella delle attrezzature universitarie.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973 e per quello 1974.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.